

sa della costruzione, ivi compreso il valore dell'area.

La dizione del sopra trascritto brano della prima parte dell'art.62, concernente la possibilità di elevare il mutuo fino al 100 %/°, fa sorgere il dubbio che tale più larga concessione debba riferirsi unicamente al caso di nuova costruzione di immobili e non anche a quello dell'acquisto di immobili già costruiti. Ove, infatti, non si fosse inteso limitare la concessione, sarebbe stato più preciso ripetere e dire: " Tuttavia i detti prestiti possono raggiungere anche il totale del valore degli immobili o del prezzo delle costruzioni, ivi compreso quello dell'area, qualora ecc."-

Il dubbio trova fondamento anche nell'indirizzo cui si informa tutta la legislazione in materia di edilizia popolare ed economica, indirizzo consistente nell'incoraggiare ed agevolare le nuove costruzioni; così che potrebbe apparire giustificato il diverso trattamento, a seconda che trattasi di acquisto di case già costruite o di nuove costruzioni.

Non vanno taciuti, però, due argomenti a favore della tesi contraria:

1°) se il legislatore, nello stabilire la possibilità del mutuo per somma eccedente il 75%, avesse voluto distinguere fra l'acquisto di casa costruita e la nuova costruzione, avrebbe fatto, del riportato brano, un capoverso dell'articolo; invece il brano "Tuttavia ecc." è una prosecuzione della prima parte dell'articolo, il che potrebbe far ritenere che la disposizione, sia pure con dizione imprecisa, si riferisca ad entrambe le ipotesi;

2°) l'art.62 fa parte del capo I°, del Titolo IV, capo che tratta delle "garanzie ipotecarie dei mutui e garanzie pel pagamento del prezzo della casa...", garanzie stabilite, evidentemente, nell'interesse dell'ente finanziatore.